

COMUNE DI CALVISANO

Provincia di Brescia

Codice 10284

C.C. Numero 24 del 27-07-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO TARI ANNO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFE DA APPLICARE.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 20:40 nella sala Consiliare, provvisoriamente allocata presso la sala Polivalente si è riunito, previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

Formentini Angelo	P	BELTRAMINI ANDREA	A
FRANZONI PAOLA	P	TRECCANI GIAMBATTISTA	P
LOVO GAGLIARDI CATERINA	P	TURINI GIAMPAOLO	P
BARTOLI PIERANGELO	P	PARI MARCO	A
VACCARI ALESSANDRO	P	FRATTINI ELISA	P
LESIOLI MICHEL	P	SPEZIA MARISA	P
TRATTA IVANA	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE avv. Vincelli Michelangelo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO dott. Formentini Angelo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

n. 24 del 27.07.2021

Oggetto: Approvazione piano economico e finanziario TARI anno 2021 e approvazione tariffe da applicare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva svolta per l'occasione dall'assessore Alessandro Vaccari che illustra l'argomento dando atto che la complessità della materia tariffaria in esame e le novità rilevanti del Sistema ARERA impongono sicura cautela e continuo monitoraggio nella gestione dei servizi d'igiene urbana avendo da un lato un'attenzione ai costi dei servizi, soprattutto quello porta a porta, e dall'altra all'evoluzione che tale nuovo sistema avrà soprattutto negli effettivi costi di smaltimento ed anche sul comportamento virtuoso dei cittadini rispettosi delle regole;

Dato atto delle precisazioni tecniche fornite dal dott. Enrico Capoferri, funzionario della partecipata pubblica CBBO srl, che in qualità di gestore del servizio Igiene Urbane ha fornito la documentazione e ha assolto ai propri adempimenti per la predisposizione del Piano Economico Finanziario sicuramente lusinghiero e coerente con i notevoli cambiamenti normativi oltre che non particolarmente impattante con le nuove misure tariffarie che verranno poste a carico dei cittadini;

Udito l'intervento del Sindaco Presidente dott. Angelo Formentini che nel solco delle cautele indicate dall'assessore A. Vaccari esprime fiducia nel soggetto gestore, sicuro che il buon livello di collaborazione sin qui raggiunto tra lo stesso ed il Comune permetterà di contemperare e condividere ogni giusta scelta di equilibrio nell'interesse esclusivo dei cittadini;

Precisato che:

- l'art. 1, c. 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, c. 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020-2021);
- la delibera ARERA n. 493 del 24/11/2020 ha stabilito l'aggiornamento del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- Richiamata la DCC n. 09 del 07/04/2021 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2021-2023;
- l'art. 30 c. 5 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto Decreto Sostegni) che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, rendendo possibile l'effettuazione di modifiche al bilancio di previsione già approvato in occasione della prima variazione utile. Tale norma è stata confermata dalla legge di conversione 21 maggio 2021 n. 69;

Richiamato in particolare l'art. 6 della citata delibera ARERA n.443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette da ARERA il compito di approvare il PEF dopo che l'ETC territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che:

- nel territorio in cui opera questo Comune non è presente od operante l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) previsto da specifica normativa nazionale, e che quindi le funzioni di ETC previste dalla succitata delibera ARERA sono svolte dal Comune;
- il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dalla:
 - Tabella PEF 2021 redatta secondo lo schema di cui all'appendice 1 MTR;
 - "Relazione di accompagnamento" redatta secondo lo schema di cui all'appendice 2 MTR a cura del Soggetto Gestore (capitoli da 1 a 3) e di questo Comune in qualità di Ente territorialmente competente (cap. 4), che comprende anche la "Dichiarazione di veridicità" come da schema di cui all'appendice 3 del MTR sottoscritta dal citato gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge o la
 - "Relazione di validazione" in conformità alle previsioni dell'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i." dalla società Paragon Business Advisors Srl - Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO), a seguito dell'incarico affidato a tale scopo come successivamente indicato, da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata;

Dato atto che l'attuale gestore dei servizi di igiene urbana ha trasmesso il piano economico finanziario 2021 per la parte di competenza e che, altresì, il Comune ha proceduto, dopo aver eseguito le verifiche di correttezza, completezza e congruità, ad integrare il documento anzidetto con i dati di sua competenza;

Tenuto conto che, con esito positivo, ai sensi del comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019, l'attività di validazione – da cui la predetta "Relazione" – è stata effettuata da soggetto terzo in coerenza con l'Art. 19 dell'MTR a verifica, in particolare, dei seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ricordato che, per la medesima attività di validazione, è stato incaricato - come da Determina n. 480 del 30/11/2020, la società Paragon Business Advisors Srl - Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO), ritenuta, previo adeguata valutazione, qualificata, indipendente e terza rispetto al gestore ed al comune stesso;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “Linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 43/2019;

Visti i seguenti atti normativi:

- l’art. 1 c. 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile da assumere in conformità del PEF relativo al servizio per l’anno medesimo;

Vista la propria deliberazione n. 40 del 27/11/2020, esecutiva, con cui sono state approvate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe adottate per il 2019 e dando atto che si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019;

Dato atto che il PEF relativo al servizio gestione rifiuti, di cui alla presente deliberazione, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che i costi inseriti nel PEF 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa al piano medesimo;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1 L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. In data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della Tari su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti”*;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 6 della delibera ARERA n. 443/2019, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”*;

Ricordato che con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, $\Sigma Ta-1$ è pari al totale delle entrate tariffarie del 2019 - inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF - nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all'utenza già adottate per l'anno 2019, secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. "*Cura Italia*";

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relativa alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443/2019;

Preso atto che la copertura del costo delle eventuali agevolazioni sulla Tari del vigente regolamento per la disciplina della Tari, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, c. 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, viene garantita ricorrendo a risorse proprie derivanti dalla fiscalità generale del questo Comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze e informazioni specifiche sui costi forniti dal gestore;

Preso atto dei coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e di quelle non domestiche;

Dato atto che l'art. 1, c.666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che unitamente alla Tari, potrà poi essere corrisposto, anche attraverso la procedura del "Pago PA";

Vista la seguente documentazione:

- Allegato A: PEF 2021 predisposto secondo lo schema tipo (Appendice 1 MTR)
- Allegato B: relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema tipo (Appendice 2 MTR)
- Allegato C: dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo (Appendice 3 MTR)
- Allegato D: relazione di validazione del PEF predisposta da terzo ente incaricato
- Allegato E: prospetto delle tariffe Tari 2021 da applicare;

Ritenuto di riservarsi l'adozione di apposite delibere consiliari riguardanti l'aggiornamento del Regolamento per la disciplina della Tari rifiuti e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, quest'ultimo in particolare alla luce del D. Lgs.3.9.2020 n. 166 che riscrive la disciplina della gestione dei rifiuti;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espressi dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

Acquisita la dichiarazione che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente o sul suo patrimonio e che pertanto non

necessità del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

Con n. 11 voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la documentazione di cui al PEF 2021 e relative tariffe applicabili elencata nella parte di premessa (Allegati A, B, C, D, E) e qui da intendersi integralmente riportata, dando atto che detti allegati costituiscono parte sostanziale della presente delibera;
- 2) dare atto che con l'applicazione delle tariffe definite è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti, così come risultante dal PEF;
- 3) dare atto che sulle tariffe Tari viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- 4) trasmettere, entro 30 giorni dalla data della presente delibera, il PEF e i documenti allo stesso allegati elencati all'art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019, mediante piattaforma resa disponibile dalla Autorità stessa;
- 5) provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 6) provvedere a pubblicare la presente delibera sul portale "trasparenza" consultabile dalla home page del sito istituzionale dell'Ente.
- 7) di dichiarare, con n. 11 voti favorevoli resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di procedere alla trasmissione di tutta la documentazione di validazione ad ARERA.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Formentini Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, della D.Lgs. 267/2000 a partire dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

CALVISANO,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo